TAV. 5.11 **SITUAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA**

POSIZIONE DELLE SOCIETÀ	NUMERO
Autorizzate definitivamente (che hanno ricevuto o per le quali è in corso la trasmissione dell'autorizzazione formale)	187
Eliminate (doppioni, fusioni, rinunce ecc.)	131
Totale pratiche concluse	**318**
Autorizzate per silenzio assenso (in attesa di verifica da parte del Ministero delle attività produttive)	92
Autorizzate in via eccezionale e transitoria sino al 30 giugno 2003, nonostante non abbiano ancora completato le operazioni di separazione societaria o di trasformazione delle gestioni dirette	234
Non autorizzate, alle quali il Ministero delle attività produttive ha richiesto dati integrativi	46
Totale pratiche in corso	**372**
Totale	**690**

Fonte: Ministero delle attività produttive.

biato il fornitore o hanno ridiscusso i termini del contratto con il fornitore esistente. Tali imprese sono localizzate principalmente nel Nord Italia, con Lombardia ed Emilia Romagna che si sono dimostrate le regioni più vitali da questo punto di vista. Poco più di 300 sono invece i clienti idonei complessivamente emersi nell'Italia centro meridionale, vale a dire nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Interessanti sono i primi dati a disposizione sul numero di clienti che hanno cambiato fornitore, che hanno cioè esercitato il cosiddetto *switching*: nella fase intermedia del mercato sono più di 70 le società di vendita o di distribuzione che hanno stipulato un contratto di acquisto all'ingrosso con un soggetto diverso da Eni; nella fase finale del mercato si possono contare più di 900 clienti idonei serviti da operatori diversi dal dominante o dal distributore locale, di cui circa 600 clienti singoli o consorziati sono forniti da nuovi operatori.

Regolazione delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato

Nel corso del 2002 e del primo trimestre 2003 le attività dell'Autorità nelle fasi di distribuzione e vendita sono state dedicate, da un lato alla modifica e al rinnovo di alcune regole del quadro tariffario, messo a punto negli scorsi anni, rese necessarie dall'esito di alcuni ricorsi e/o da modifiche legislative intervenute in corso d'anno; dall'altro si sono concentrate a definire o a predisporre

nuove regole in vista della completa liberalizzazione del mercato del gas, ovvero dell'allargamento dell'idoneità alla totalità dei clienti.

Appartengono al primo profilo le modifiche e integrazioni di natura tariffaria apportate, in seguito alla conclusione di alcuni ricorsi, alla delibera 28 dicembre 2000, n. 237, così come il nuovo meccanismo di indicizzazione della parte della tariffa destinata a coprire i costi della materia prima, adottato in seguito all'emanazione del decreto sui criteri tariffari integrativi predisposti dal Governo.

Appartengono invece al secondo profilo la presentazione del Documento per la consultazione per la regolazione dell'accesso alle reti di distribuzione e le norme poste a tutela dei consumatori idonei dopo la liberalizzazione completa. Nel dicembre 2002 l'Autorità ha adottato una delibera che ha evidenziato come, nonostante l'estensione dell'idoneità alla totalità della clientela, ve ne sia ancora un'ampia quota (17 milioni di famiglie, in primo luogo) il cui potere contrattuale è tuttora fortemente limitato e che perciò necessita di una particolare tutela. È inoltre nel quadro di tale delibera che l'Autorità ha predisposto un Documento per la consultazione che definisce una tariffa di fornitura da offrire ai clienti idonei da tutelare nel passaggio al mercato completamente liberalizzato. Nell'ambito delle attività poste in essere dall'Autorità a tutela dei clienti finali del gas è poi da menzionare la regolazione delle condizioni di sicurezza degli impianti di utenza gas, descritta in dettaglio nel Capitolo 6. È dell'aprile 2003, infine, la presentazione di un Documento per la consultazione in cui l'Autorità ha illustrato le proprie proposte per la regolazione delle garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas sulle reti locali e per la predisposizione dei Codici di rete da parte delle imprese di distribuzione. Infine, si dà conto in questo paragrafo della consueta attività di controllo tariffario nonché degli aggiornamenti bimestrali (divenuti trimestrali dopo la modifica del sistema di indicizzazione).

Modifiche e integrazioni di natura tariffaria (delibera 26 giugno 2002, n. 122)

La delibera n. 122/02 è stata adottata per ottemperare al principio di diritto recato da tre sentenze del TAR della Lombardia passate in giudicato (le sentenze 13 giugno 2001, n. 6694, 13 giugno 2001, n. 6695, e 13 giugno 2001, n. 6698, rese rispettivamente sui ricorsi di Valgas S.p.A., ASM Brescia S.p.A. e Sinergia S.p.A.), che hanno imposto la modifica dei criteri di determinazione del costo del capitale investito stabiliti dalla precedente delibera n. 237/00 per i soggetti che dispongono di dati di bilancio concreti.

In particolare, il provvedimento prevede per gli esercenti il servizio di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si è concluso anteriormente all'1 gennaio 1991 e con adeguate evidenze relative al settore del gas, l'introduzione di una procedura (opzionale) alternativa di calcolo

del capitale investito nell'attività di distribuzione, basata sul metodo del costo storico rivalutato, in luogo di quella imperniata sull'applicazione della formula parametrica prevista dalla delibera n. 237/00. Il provvedimento mantiene, invece, inalterato il sistema di valutazione parametrico per tutti gli esercenti il servizio di distribuzione che non hanno bilanci certificati o ne dispongono solo a cominciare dall'esercizio che si è chiuso a partire dall'1 gennaio 1991, o nel caso in cui non sia possibile desumerne adeguate rilevanze attinenti il settore del gas.

Anche nei confronti della delibera n. 122/02 alcuni operatori hanno presentato ricorsi al TAR della Lombardia. Quest'ultimo, accogliendo il ricorso presentato dalla società Aem Distribuzione Gas e Calore S.p.A., con sentenza 19 dicembre 2002, n. 171, pubblicata con deposito in segreteria il 27 gennaio 2003, ha annullato l'art. 2, comma 2, lettere a), c) ed e), "per violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento". In particolare, il TAR ha accolto la censura della ricorrente che lamentava la mancata adozione da parte dell'Autorità "di alcuna modalità di informazione e di consultazione delle imprese distributrici". A tal fine, il TAR della Lombardia ha ritenuto che le motivazioni contenute nella delibera impugnata non fossero idonee a "concretare fattispecie di urgenza qualificata" tali da giustificare il mancato rispetto dei predetti obblighi di partecipazione al procedimento.

Con la delibera 17 aprile 2003, n. 36, l'Autorità, ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla sentenza n. 171/03, finalizzato all'adozione di un provvedimento che, in esecuzione del principio di diritto affermato dalle sentenze del TAR della Lombardia nn. 6694/01, 6695/01 e 6698/01, definisca le modalità attraverso le quali l'esercente l'attività di distribuzione possa determinare le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, "qualora lo stesso sia in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti". In particolare, adottando la sopra citata delibera, l'Autorità ha deciso di non impugnare la sentenza n. 171/03, ritenendo che l'esigenza maggiormente meritevole di tutela fosse quella di rimuovere le incertezze sull'ordinamento tariffario vigente che le vicende giurisdizionali di cui sopra possono ingenerare.

Delibera n. 195/02: nuova indicizzazione

Considerata l'opportunità di stabilire criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe da parte dell'Autorità, volti a contenere gli impulsi inflazionistici che dal costo dell'energia si trasmettono al sistema dei prezzi finali, il Governo ha adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (per una descrizione dettagliata del quadro normativo che ha dato origine a tale decreto e ai conseguenti provvedimenti dell'Autorità si rimanda al riquadro che segue).

Quadro normativo di riferimento della delibera n.195/02

In base al disposto della legge n. 481/95, l'Autorità "stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe" dei servizi sottoposti alla sua attività di regolazione.

È questo il generale potere in materia tariffaria rimesso all'Autorità dalla sua legge istitutiva, in base al quale, con la delibera 23 aprile 1998, n. 40, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione del provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento delle tariffe del servizio del gas in relazione all'andamento del mercato. Al termine di tale procedimento, sulla base delle informazioni e degli elementi conoscitivi acquisiti, l'Autorità, ritenendo necessario introdurre nuovi criteri di indicizzazione delle tariffe per la parte relativa al costo della materia prima nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, tali da riflettere l'andamento dei mercati delle materie prime energetiche, ha adottato la delibera 22 aprile 1999, n. 52, recante appunto "criteri per l'indicizzazione delle tariffe per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane". Sostanzialmente con essa si stabiliva, al verificarsi di determinate condizioni, un aggiornamento delle tariffe dei gas con periodicità bimestrale e con riferimento alla media mobile dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali rilevati nel periodo che intercorre tra il settimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento.

Il 4 settembre 2002, il Governo ha adottato il decreto legge n. 193, nel quale ha stabilito, al primo comma, che "fermo quanto disposto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente, sono stabiliti criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481"; mentre al secondo comma si è proceduto al blocco delle tariffe, stabilendo che "in attesa dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1, e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente all'1 agosto 2002".

Al fine di eliminare incertezze in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge l'Autorità, con la Comunicazione 29 ottobre 2002, ha precisato che:

a) *l'art. 1 del decreto legge n. 193/02 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95 e, da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative;*

b) *gli effetti delle disposizioni di cui alla precedente lettera a) sarebbero cessati nel caso di mancata emanazione, entro il 30 novembre 2002, dei criteri integrativi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 193/02;*

c) *quanto sopra escludeva che l'Autorità potesse procedere, prima dell'adozione dei criteri integrativi o, in mancanza, prima del 30 novembre 2002, all'adozione di provvedimenti di aggiornamento tariffario;*

d) *successivamente all'adozione dei criteri integrativi, l'Autorità avrebbe determinato nuove modalità di aggiornamento tariffario, tali da recepire il contributo derivante dall'applicazione dei criteri integrativi alla riduzione degli impulsi inflazionistici delle tariffe, garantendo nel contempo l'equilibrio economico e finanziario degli esercenti;*

e) *sulla base delle nuove modalità, l'Autorità avrebbe successivamente adottato l'aggiornamento delle determinazioni tariffarie di cui alla lettera a).*

Il decreto legge n. 193/02 è stato convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 ottobre 2002, n. 238.

Il 31 ottobre 2002, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas. Considerata l'opportunità di stabilire questi ultimi da parte dell'Autorità, per contenere gli impulsi inflazionistici derivanti dal costo dell'energia sul sistema dei prezzi finali del paese, il decreto impone all'Autorità di:

- *definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e al gas, anche successivamente alla apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;*
- *definire metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili, che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;*
- *definire le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza.*

In ottemperanza a quanto stabilito nel decreto presidenziale 31 ottobre 2002, l'Autorità ha adottato la delibera n. 195/02.

Applicando i criteri integrativi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 e considerando che la sola diminuzione della frequenza di aggiornamento delle tariffe del gas non avrebbe consentito di ridurre il fermento inflazionistico e, dunque, non avrebbe raggiunto l'obiettivo primario imposto dal Governo, l'Autorità, con la delibera n. 195/02, ha stabilito:

- di adottare una periodicità di aggiornamento trimestrale anziché bimestrale delle tariffe del gas;
- di estendere il periodo di riferimento per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali da 6 a 9 mesi;
- di mantenere una cadenza temporale di aggiornamento delle tariffe che coincida con l'anno solare, con inizio dei trimestri l'1 gennaio;
- di lasciare immutata la soglia di invarianza pari al 5 per cento.

Al fine di ridurre il numero di interventi di adeguamento delle tariffe, è stata rivista la periodicità di aggiornamento attraverso l'ampliamento da 2 a 3 mesi dell'intervallo di tempo tra un aggiornamento e il seguente. Optando per un minor numero di aggiornamenti in un contesto di prezzi crescenti, può determinarsi un beneficio in termini di dinamica inflazionistica generale, che opera attraverso due canali: il primo è direttamente legato alla stabilità di una voce elementare su cui è basata la rilevazione del paniere Istat dell'inflazione; il secondo agisce indirettamente attraverso le aspettative d'inflazione, ovvero limitando l'impatto dell'effetto annuncio, che spesso si manifesta a seguito degli adeguamenti tariffari. Infatti, dopo una variazione al rialzo delle tariffe pubbliche – e di quelle energetiche in particolare – le aspettative di inflazione tendono a crescere, inducendo gli operatori economici di altri mercati ad aumentare i propri prezzi nel tentativo di mantenere invariati i prezzi relativi. L'estensione dell'intervallo tra un aggiornamento e l'altro trova, tuttavia, un limite naturale nel principio secondo il quale le tariffe devono riflettere i costi del servizio, principio a cui l'Autorità deve attenersi in base alla propria legge istitutiva, nonché nella stessa necessità di garantire l'equilibro economico e finanziario delle imprese. I prezzi delle materie prime energetiche sono, infatti, particolarmente volatili e le imprese devono poter recuperare i propri costi nella fase di vendita. Un'eccessiva estensione dell'intervallo potrebbe comportare rischi per quei soggetti che svolgono transazioni di breve termine o effettuano forniture *spot*, che potenzialmente potrebbero diventare via via più numerosi con l'apertura del mercato.

È stato, invece, mantenuto l'aggiornamento delle tariffe il primo giorno di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ogni anno. Ciò al fine di mantenere il riferimento all'anno solare, già in vigore, e dunque di assicurare

continuità alle imprese, nonché allo scopo di introdurre un aggiornamento all'1 ottobre, tradizionale inizio dei contratti di approvvigionamento e data di avvio dell'anno termico del trasporto e, approssimativamente, della stagione del riscaldamento.

L'ampliamento del periodo preso a riferimento per la rilevazione degli indicatori del paniere, ossia del numero di termini che compongono le medie mobili delle quotazioni internazionali di riferimento, produce un effetto positivo in periodi di tensione inflazionistica. L'estrema volatilità che caratterizza il prezzo delle *commodities* porta spesso a registrare valori di picco, ai quali seguono inversioni di tendenza. Pertanto, quanto più aumenta il periodo di riferimento, tanto minore sarà l'incidenza dei singoli picchi nella media e dunque tanto più forte sarà l'effetto di attenuazione delle punte. Pertanto, al fine di accentuare il contributo alla stabilità delle tariffe, sia in periodi di tensione inflazionistica sia in periodi di prezzi calanti, è stata introdotta una estensione della media mobile a 9 mesi, ritenuta sufficiente a garantire una relativa stabilità alla tariffa e a mantenere un segnale per gli operatori delle variazioni in atto nei mercati energetici. La periodicità di 9 mesi risulta inoltre non in contrasto con i ritardi temporali tipici dei contratti di importazione, tenuto conto che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, si ha notizia che siano stati modificati i contratti che prevedevano ritardi di 3 mesi, stabilendo periodi non inferiori ai 6 mesi; il mercato *spot* e i contratti a breve hanno avuto invece un trascurabile sviluppo fino a questo momento.

Si è invece preferito mantenere la soglia di invarianza, cioè l'intervallo (in valore assoluto) di variazione del paniere all'interno del quale non si dà luogo ad adeguamenti tariffari, già fissata al 5 per cento con la delibera n. 52/99.

In concomitanza con l'avvio del nuovo sistema è apparso anche opportuno procedere a un ribasamento del valore dell'indice, posto uguale a uno all'1 luglio 2002, ovvero alla data dell'ultimo aggiornamento. Le variazioni del nuovo indice riguarderanno pertanto il valore base della quota materia prima fissato alla data dell'1 luglio 2002, pari a 0,3151 c€/MJ, in applicazione della delibera n. 52/99. Non vi sono evidenze di un andamento di questo valore non in linea con quello dei prezzi all'importazione nell'Unione europea tale da giustificare un intervento su di esso.

L'obiettivo della delibera 12 dicembre 2002, n. 207: la tutela del consumatore

Ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, a decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti sono diventati idonei, acquistando la capacità "di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista sia in Italia sia all'estero".

Il fatto che, dall'inizio di quest'anno, i clienti finali il cui consumo sia uguale o

inferiore a 200 000 m^3 all'anno si sarebbero trovati ad affrontare per la prima volta una contrattazione nel mercato libero, imponeva un intervento che garantisse, almeno nella prima fase, le loro posizioni economiche. Questi consumatori, infatti, proprio per i loro scarsi consumi non avevano, né avrebbero acquistato in forza della nuova qualifica, un forte potere contrattuale, senza essere ovviamente in grado di valutare, non avendo sino ad allora contrattato personalmente le condizioni di fornitura, la complessità delle formule di prezzo in uso. A ciò si aggiunga che, dal lato della offerta, con una concorrenza certamente molto debole, si potevano facilmente temere possibili tendenze al rialzo dei prezzi finali che si sarebbero riverberate a svantaggio dei clienti finali. L'Autorità, monitorando l'effettiva composizione del mercato, aveva rilevato che tali condizioni di concorrenzialità dal lato dell'offerta, indispensabili per garantire la libera scelta del fornitore, erano assenti. Le poche proposte contrattuali pervenute ai clienti, e da questi segnalate all'Autorità, presentavano condizioni peggiorative rispetto a quelle allo stato praticate ed esponevano dunque i consumatori finali al rischio di repentini, ma soprattutto incontrollati, aumenti dei prezzi. Ad aggravare maggiormente tale scenario vi era poi da considerare che la tariffa di vendita del gas, stabilita dall'Autorità a garanzia dei clienti vincolati, sarebbe divenuta inapplicabile a far data dall'1 gennaio 2003, in quanto i destinatari – i clienti vincolati – altri non erano che quei consumatori che per effetto della liberalizzazione sarebbero divenuti per l'appunto tutti idonei.

Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto necessario e urgente intervenire per tutelare i neo clienti idonei, circa 17 milioni di utenti, che con l'inizio del 2003 si sarebbero trovati nella condizione di dover rinegoziare immediatamente nuove condizioni di vendita, con le evidenti difficoltà appena esplicitate. Il provvedimento era sia necessario, perché la tutela del consumatore – specie in condizioni di debolezza contrattuale – costituisce obiettivo primario da perseguire attraverso l'esercizio della potestà regolatoria, sia urgente per quanto detto e per la spinta proveniente dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (vedi il riquadro sul contesto normativo della delibera n. 195/02). Quest'ultimo, infatti, dava il compito all'Autorità di "definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e al gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato". Anche per il Governo era chiaro, infatti, che il semplice allargamento della qualifica di idoneità a tutti gli utenti non significava garantire loro le prerogative connesse con il detto *status*, in quanto la possibilità di poter scegliere il fornitore che avrebbe loro offerto il prezzo più competitivo presuppone – come si è detto – una effettiva concorrenzialità dal lato dell'offerta. Ciò, evidentemente, non si

sarebbe verificato automaticamente a quella data, ma solo a seguito di un fisiologico processo graduale.

Le disposizioni della delibera n. 207/02: la tutela del cliente idoneo

In questa situazione, l'Autorità ha emanato, con la delibera n. 207/02, una direttiva agli esercenti l'attività di vendita di gas naturale, nella quale si prevede che:

- gli esercenti l'attività di vendita continuino ad applicare ai clienti finali, che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, condizioni e modalità praticate alla stessa data, determinate ai sensi delle delibere n. 237/00 e n. 195/02, al fine di assicurare che la scelta di nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità;
- tale tutela sia estesa anche ai clienti finali che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa con tale condizione;
- al fine di assicurare la tutela dei clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale propongano, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche di fornitura, determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità;
- gli esercenti pubblicizzino tutte le condizioni offerte ai clienti, in modo da consentire loro di scegliere sulla base di informazioni trasparenti e non discriminatorie.

La direttiva in esame, dunque, ha approntato un sistema di tutela che non influisce minimamente con la libertà degli esercenti di proporre liberamente le proprie opzioni contrattuali.

Anche relativamente al diritto di recesso l'Autorità è intervenuta, modificando la precedente delibera 7 agosto 2001, n. 184, al fine di adeguare il riconoscimento della facoltà di recesso prevista per i clienti idonei in tale delibera alle esigenze dei clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dall'1 gennaio 2003. Ai sensi della delibera n. 207/02, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, è stabilita infatti la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a 30 giorni, nel caso di contratti con clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2003, ai sensi del decreto legislativo n. 164/00.

In sintesi, le condizioni economiche applicate dagli esercenti alla data del 31 dicembre 2002 continuano a essere praticate sia ai clienti che diventano idonei a decorrere dall'1 gennaio 2003, sia ai clienti che, pur avendo già tale capacità, non l'avevano ancora esercitata, solo fino a quando i clienti stessi non scelgano

le nuove condizioni. Le condizioni e le modalità determinate ai sensi delle delibere n. 237/00 e n. 195/02 si continuano ad applicare solo transitoriamente, in quanto i nuovi criteri saranno determinati dall'Autorità con successivo provvedimento, sulla base delle risultanze della consultazione assicurata dalla diffusione del Documento per la consultazione *Condizioni economiche per la fornitura di gas naturale dagli esercenti l'attività di vendita* di seguito illustrato.

Consultazione sulle condizioni economiche per la fornitura di gas

Il 12 dicembre 2002, l'Autorità ha emanato un Documento per la consultazione allo scopo di definire le condizioni economiche di fornitura che gli esercenti, ai sensi della delibera n. 207/02, sono tenuti a offrire ai clienti finali che si ritiene necessario tutelare nella fase del passaggio al mercato liberalizzato. Destinatari del provvedimento sono gli esercenti l'attività di vendita di gas naturale che già fatturano direttamente i sopra citati clienti finali o che intendono servirli.

Le condizioni economiche di fornitura proposte per i neo clienti idonei risultano dalla somma di singole componenti già individuate dalla delibera n. 237/00 (QE, QVI, QL, QT, QS, TD, QF e QVD). Esse individuano i singoli costi delle fasi della filiera che vanno a comporre il conto finale della fornitura di gas.

La **componente QE**, prevista a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, è calcolata con riferimento al costo marginale di approvvigionamento del gas per il sistema nazionale che, data la forte dipendenza dalle importazioni, è rappresentato dal costo marginale di importazione. Dati i limitati volumi di GNL che contribuiscono al fabbisogno del paese, si è assunto come costo marginale quello del gas importato mediante gasdotto. Essa riconosce i costi di acquisto del gas naturale su base *fob*, i consumi tecnici e le perdite di rete per il trasporto internazionale e le *royalties* pagate per il transito in paesi terzi. Poiché il costo marginale risulta uguale al costo medio di approvvigionamento, il valore della componente QE è stato calcolato con riferimento al paniere di materie prime energetiche previsto dalla delibera n. 52/99, come modificata dalla delibera n. 195/02, rappresentativo di quello effettivamente presente nei contratti di importazione di gas. L'aggiornamento della componente QE è trimestrale, ai sensi della delibera n. 195/02.

La **componente QVI** riconosce i costi di commercializzazione all'ingrosso e rappresenta quelli di approvvigionamento del gas non strettamente legati alla sola materia prima ma che possono essere ricondotti a:

- costo del trasporto internazionale, relativo al trasporto del gas dal punto di consegna in territorio estero al punto di entrata della rete nazionale di gasdotti, a carico dell'importatore;

- costo dell'attività di vendita all'ingrosso, che riconosce i costi sostenuti dall'impresa che stipula contratti di acquisto per la rivendita nella fase all'ingrosso;
- margine commerciale, destinato a remunerare i rischi connessi con l'attività di compravendita del gas naturale, con particolare riferimento da un lato all'incertezza della domanda di gas naturale e dall'altro al grado di concorrenza già presente e in corso di intensificazione nel mercato all'ingrosso.

La **componente QT** riconosce i costi di trasporto sulle reti nazionali e regionali ed è calcolata in base alle tariffe determinate ai sensi della delibera n. 120/01. La **componente QS** riconosce i costi per lo stoccaggio di modulazione ed è calcolata in base alle tariffe determinate ai sensi della delibera n. 26/02. L'Autorità propone che il calcolo delle componenti QT e QS venga effettuato per impianto di distribuzione, con riferimento ai volumi complessivi di vendita. Ai fini della determinazione delle quantità di riferimento da adottare nel calcolo delle componenti QT e QS per ciascun impianto di distribuzione, risulta necessario definire il profilo di prelievo stagionale, con dettaglio mensile, e il profilo di prelievo giornaliero di tale impianto. Per il calcolo delle componenti QT e QS l'Autorità propone di riferirsi alla capacità giornaliera al prelievo di punta 1 su 20, con riferimento all'art. 18 del decreto legislativo n. 164/00, che prevede per le imprese di trasporto, fino al 31 dicembre 2002, e per gli esercenti l'attività di vendita, a partire dall'1 gennaio 2003, l'obbligo di garantire la disponibilità di un servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. Si tratta di un'ipotesi prudente rispetto ai comportamenti in atto degli esercenti l'attività di vendita sul mercato libero, ma tale da scongiurare praticamente il rischio di ulteriori costi di trasporto o di stoccaggio derivanti da penali per supero delle capacità conferite.

I costi relativi all'utilizzo dei terminali di GNL, identificati dalla delibera n. 237/00 nella **componente QL**, sono da intendersi compresi nelle componenti QE e QVI. Infatti, tenuto conto che la convenienza di una catena di GNL o di una fonte alternativa è effettivamente valutata sulla base del costo marginale di importazione via gasdotto, ne risulta che la somma delle componenti QE e QVI riconosce implicitamente anche i costi relativi all'attività di rigassificazione.

Le **componenti TD**, **QF** e **QVD** rappresentano, rispettivamente, la quota variabile e quella fissa della tariffa di distribuzione e la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, previste dalla delibera n. 237/00. Ai fini della determinazione delle condizioni economiche per la fornitura di gas naturale, l'Autorità propone di continuare a determinare tali componenti per ambito tariffario sulla base dei criteri della delibera n. 237/00.

Concorrenza e tutela del cliente finale nel settore del gas

A decorrere dall'1 gennaio 2003, tutti i clienti finali di gas naturale sono liberi di scegliere da chi acquistare il gas naturale e a quali condizioni economiche. La completa apertura del mercato costituisce il presupposto affinché la concorrenza fra gli esercenti l'attività di vendita possa effettivamente aver luogo. Tuttavia, il grado di concorrenza dipende anche dalla struttura del mercato nazionale e dall'articolazione dell'offerta di gas nelle fasi a monte della filiera.

Le esperienze di liberalizzazione di altri paesi mostrano però che l'avvio della concorrenza è un processo graduale. Può, intanto, essere necessario predisporre adeguate forme di tutela per i clienti caratterizzati da minori consumi, in particolare nella fase di avvio del mercato liberalizzato, tenuto conto del loro scarso potere contrattuale e della loro poca dimestichezza a contrattare le condizioni economiche di fornitura. Perfino nell'ambito di mercati caratterizzati da un confronto concorrenziale sul lato dell'offerta, come è il caso del Regno Unito, la riduzione del potere di mercato dell'operatore dominante è avvenuta gradualmente e con intensità diversa nei vari segmenti di mercato. Il processo di liberalizzazione è stato infatti caratterizzato da numerosi interventi del regolatore volti a monitorare e governare il comportamento degli operatori. In primo luogo nel Regno Unito è stata mantenuta una tariffa di fornitura regolamentata per i clienti finali serviti dall'impresa dominante. La rimozione definitiva della regolazione tariffaria è avvenuta solo con il raggiungimento, valutato dal regolatore nell'ambito di una determinata area territoriale, di un grado soddisfacente di concorrenza in tutti i segmenti di mercato, evidenziato non soltanto dall'entrata di nuove imprese, ma anche dalla consistente riduzione dei prezzi pagati dai clienti finali.

Anche nel caso italiano, è stato mantenuto in capo agli esercenti l'attività di vendita l'obbligo di offrire, unitamente a quelle da essi stessi definite, condizioni economiche di fornitura stabilite dall'Autorità ai clienti finali che necessitano di tutela in ragione dei loro minori consumi e, in generale, della loro minore forza contrattuale, in particolare nella fase di avvio del mercato. Tale intervento si è reso necessario per tutelare i clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo, ma che a decorrere dall'1 gennaio 2003 devono negoziare nuove condizioni di fornitura del gas naturale con gli esercenti.

Inoltre, le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato applicate dagli esercenti, ai sensi della delibera n. 237/00 fino al 31 dicembre 2002, prevedono, in luogo delle componenti tariffarie relative alla quota materia prima, al trasporto, alla rigassificazione e allo stoccaggio di gas, un'unica componente transitoria, la componente "costo materia prima", articolata per ambito tariffario. Tale componente include diverse attività e non riflette perciò le tariffe di tra-

sporto e di stoccaggio, definite sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità con le delibere n. 120/01 e n. 26/02. Più precisamente, la componente è calcolata tenendo conto del cosiddetto sistema di sventagliamento, vale a dire sulla base dei consumi specifici medi annui per utente della località servita: essa assume valori inferiori nel caso di località che hanno bassi consumi medi annui per cliente e al contrario, valori superiori per le località con consumi medi annui più alti. Il sistema dello sventagliamento era stato previsto al fine di favorire l'estensione del servizio gas nelle zone di nuova metanizzazione, caratterizzate da consumi medi più bassi, in una logica di socializzazione del costo resa possibile dall'esistenza di un monopolio pubblico nella fase di vendita all'ingrosso. Il monitoraggio effettuato dall'Autorità sui nuovi contratti di vendita del gas all'ingrosso, stipulati successivamente al 30 giugno 2002, mostra come vi siano state riduzioni dei prezzi all'ingrosso determinate soprattutto da quelle apportate alle tariffe di trasporto e di stoccaggio del gas. Appare, invece, più dubbia e, comunque, limitata, la riduzione per effetto della concorrenza sul prezzo della materia prima. Le difficoltà a reperire fonti alternative di gas e la scarsa liquidità del mercato a livello europeo limitano la concorrenza fra le imprese operanti nell'ambito del mercato all'ingrosso ed è verosimile che, in assenza di interventi, nel mercato liberalizzato si delineerebbe un sostanziale mantenimento del potere di monopolio da parte dell'attuale operatore dominante, con effetti economici negativi sui clienti finali. In Italia, data la forte dipendenza dalle importazioni del gas, vi è un'elevata presenza di contratti take or pay, in forza dei quali gli importatori, indipendentemente dai volumi di gas ritirati, sostengono al contempo un ingente costo fisso e un costo marginale di vendita nullo. Una tale struttura di costi degli operatori induce sia l'impresa dominante, sia i nuovi entranti a non perseguire strategie aggressive di ribasso dei prezzi al fine di sottrarre quote di mercato ai rispettivi concorrenti.

Ne consegue che in una prima fase della liberalizzazione, gli operatori del mercato all'ingrosso adottano una strategia volta al mantenimento delle quote di mercato esistenti e dei margini di profitto derivanti dalla segmentazione del mercato.

Impatto del nuovo ordinamento

Le condizioni economiche di fornitura del gas naturale risultanti dall'applicazione dei criteri proposti dal Documento per la consultazione rappresentano un importante cambiamento rispetto al sistema in vigore. Tali criteri sono volti a dare trasparenza in relazione alle singole voci di costo e a trasferire sul cliente finale i benefici della riduzione di costi operata per le fasi del trasporto e dello stoccaggio. Il nuovo ordinamento proposto dall'Autorità, prevedendo che le condizioni economiche di fornitura rispecchino i costi effettivi del servizio, rimuove anche il sistema dello sventagliamento (vedi il riquadro sulla concorrenza). Infatti, nelle attuali condizioni di mercato, in presenza di più operatori e di un settore che ha già in parte realizzato l'obiettivo di diffusione del servizio gas sul territorio, non vi sono più ragioni per un suo mantenimento.

A fronte degli impatti attesi, nel Documento per la consultazione si è ritenuto opportuno valutare alcune soluzioni volte ad attutire gli effetti della sostituzione delle condizioni economiche di fornitura, definite dalla delibera n. 237/00, con quelle risultanti dai criteri descritti nel Documento per la consultazione stesso, assicurando la necessaria gradualità. L'applicazione del principio di responsabilità di costo potrebbe infatti comportare in alcuni casi un aumento della spesa media per il servizio gas, sebbene a livello di sistema consenta un risparmio medio annuo generalizzato. Per quanto corretto l'obiettivo di dare al cliente finale il segnale del costo effettivo del servizio gas, per orientare la scelta tra le possibili alternative di consumo, si ritiene, tuttavia, opportuno privilegiare la gradualità dell'impatto, soprattutto per le conseguenze a livello locale.

Consultazione sulle garanzie di accesso alle reti di distribuzione

Il 3 aprile 2003 l'Autorità, con la diffusione di un apposito Documento, ha aperto la consultazione sulle proprie proposte per la regolazione delle garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas sulle reti cittadine e per la predisposizione dei Codici di rete da parte delle imprese di distribuzione.

Con la delibera n. 137/02, l'Autorità aveva definito i criteri atti a garantire la libertà di accesso, a parità di condizioni, al servizio di trasporto e dispacciamento. La consultazione che aveva preceduto la predisposizione della delibera n. 137/02 ha raccolto osservazioni che risultano oggi rilevanti anche ai fini della predisposizione di una analoga delibera per l'attività di trasporto sulle reti di distribuzione. Di conseguenza, il Documento per la consultazione sull'accesso al servizio di distribuzione si sofferma sui temi legati alle specificità della distribuzione o che, comunque, meritano un'ulteriore fase di consultazione. Per facilitare la comprensione delle complesse problematiche sottoposte a consultazione, al Documento pubblicato è stato allegato uno schema di articolato di delibera.

Le proposte dell'Autorità sulle granzie di accesso alle reti di distribuzione

Tra i temi trattati nel Documento risultano essere di particolare rilievo:

a) Definizione di obblighi informativi

La liberalizzazione del mercato del gas ha modificato il ruolo degli operatori e ha introdotto nuove esigenze di disponibilità di informazioni legate alle differenti responsabilità in capo ai medesimi operatori. La progressiva apertura del mercato e la conseguente crescita di scambi di informazioni fra utenti e imprese di distribuzione necessitano quindi di un quadro di riferimento certo e omogeneo, ritenuto necessario per il corretto funzionamento del sistema, che definisca gli obblighi informativi per gli utenti e le imprese di distribuzione.

b) Adozione dei profili di prelievo standard

La struttura del servizio di distribuzione prevede, oltre all'impresa di distribuzione, una molteplicità di imprese di vendita che instaurano rapporti commerciali con un insieme di clienti assai diversificato, sia sotto il profilo dell'entità dei consumi, sia sotto l'aspetto della distribuzione temporale degli stessi. È necessario che i dati di consumo dei clienti siano conosciuti dai soggetti interessati con scadenze prefissate e si riferiscano a intervalli temporali adeguati (mensili, giornalieri, orari). Peraltro, molti misuratori non consentono oggi la trasmissione dei dati di lettura con frequenza oraria, e tanti neppure con frequenza giornaliera. Inoltre, nei misuratori installati presso clienti finali con consumi annui inferiori ai 200000 m3 normalmente la lettura avviene con frequenza semestrale, o addirittura annuale. L'estensione della misura oraria a tutti i punti di riconsegna comporterebbe, a oggi, costi eccessivi rispetto ai benefici conseguibili. Si è quindi ritenuto necessario prevedere, in mancanza di misurazioni orarie o almeno giornaliere, procedure e criteri per la stima di valori sostitutivi, fondati su categorie di utenza.

In particolare una metodologia applicabile per la stima dei prelievi in assenza di idonee serie storiche di misurazioni è quella di elaborare profili standard di prelievo, per varie tipologie di clienti finali.

I profili standard vengono stabiliti sulla base di funzioni di regressione che legano i prelievi di una determinata tipologia di clienti finali in ciascun giorno a variabili esogene, quali, per esempio, quelle meteorologiche, nonché alle specificità tipologiche. Le curve di regressione sono, a loro volta, determinate a partire dalla rilevazione su campioni rappresentativi dei clienti finali di ciascuna categoria, sui quali sono disponibili serie storiche di misurazioni.

Le principali imprese di distribuzione risultano dotate di modelli di regressione in grado di stimare i prelievi futuri delle utenze, in funzione delle condizioni meteorologiche. Per questo motivo si ritiene che le imprese di distribuzione possano

mettere a disposizione degli utenti profili di prelievo standard per le principali tipologie di clienti finali, che consentano di stimare i prelievi per le utenze senza dover ricorrere a onerose soluzioni per la lettura frequente dei misuratori, in particolar modo per quelli installati presso punti di riconsegna con prelievi annui inferiori o uguali a 200 000 m3. Detti profili dovrebbero essere aggiornati continuamente, in funzione dei dati di misura puntuali derivanti dalle letture effettive rilevate nel tempo, così come in funzione delle condizioni meteorologiche e di qualsiasi altro fattore che influisca nei confronti dell'andamento dei prelievi del cliente finale. In particolare, i profili standard potrebbero essere eventualmente adattati alle specificità dei prelievi del cliente finale. Per esempio, sarebbe possibile tenere conto dei diversi livelli di prelievo per il riscaldamento del cliente finale domestico, applicando fattori moltiplicativi coerenti con la superficie dell'abitazione o con i dati storici disponibili per il singolo punto di riconsegna al cliente finale. In questo modo, la capacità impegnata dalle utenze (in particolar modo quelle domestiche) può essere dedotta dal profilo di prelievo standard pubblicato dall'impresa di distribuzione. Naturalmente, l'utilizzo dei profili di prelievo standard rappresenta una soluzione alternativa alla lettura effettiva. Qualora siano disponibili le misurazioni effettive, queste sostituiscono quelle stimate.

c) Conferimento di capacità

Mentre sulla rete di trasporto, la capacità è conferita nei punti sia di entrata sia di uscita, nel caso della distribuzione è sufficiente che la capacità venga conferita nei soli punti di riconsegna al cliente finale dell'impianto di distribuzione. Il punto di consegna (detto anche punto di alimentazione) della rete di distribuzione coincide, infatti, con il punto di riconsegna della rete di trasporto per il quale il conferimento è già stato effettuato dall'impresa di trasporto, ai sensi della delibera n. 137/02. Diversamente dal regime previsto per il trasporto, nella distribuzione si prevede che la capacità venga conferita per un periodo di tempo che termini con il momento nel quale il contratto di compravendita per cui viene richiesto l'accesso, per qualsiasi motivo, finisca definitivamente di produrre effetti tra le parti. Il conferimento di capacità non avviene a scadenze prestabilite ed è consentito agli utenti di richiedere in qualsiasi momento revisioni della capacità conferita. I punti di riconsegna relativi a clienti finali con prelievi annuali inferiori a 200 000 m^3, in gran parte relativi alle utenze di tipo civile, sono esenti dall'applicazione della disciplina dei corrispettivi in caso di superamento della capacità conferita. Vengono inoltre previsti criteri pertinenti la procedura cui l'impresa di distribuzione si attiene nel caso di nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali (il cosiddetto switch), che rimuovono potenziali ostacoli alla immediata esecutività della richiesta di capacità strumentale dell'impresa di vendita subentrante.